

I CONTATTI CON I TESTIMONI NEL PROCESSO CIVILE

Fra le tante problematiche deontologiche che si pongono – o meglio che l'avvocato deve porsi – nell'esercizio della attività forense all'interno del processo, grande importanza hanno i rapporti con i testimoni. E ciò per evidenti motivi che si possono ricollegare ai rapporti con la parte assistita, e quindi all'efficacia o inefficacia della strategia processuale e conseguentemente all'esito positivo o negativo della causa, ai rapporti con la controparte, ai rapporti con il Giudice.

L'art. 52 del Codice Deontologico Forense, "Rapporti con i testimoni", che si trova nel titolo IV "Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi", inizia recitando: "*L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti*". E questa è, del lungo articolo 52, la parte che disciplina il comportamento dell'avvocato "in genere", e quindi nel processo civile e nel processo penale, mentre i punti che seguono, i 16 paragrafi successivi, riguardano specificamente i rapporti con i testimoni nel processo penale, nello svolgimento delle indagini difensive, argomento al quale è dedicato ampio spazio in questo numero della nostra rivista, e al quale sono dedicate giornate di studio e approfondimento per le complesse problematiche che ha sollevato.

Notiamo quindi che, mentre per il processo penale vengono dettate minuziosamente le modalità dei rapporti con i testimoni, non altrettanto regolamentati sono i rapporti tra avvocato e testimoni nel processo civile.

Limitandomi in questa mia breve trattazione alle prime righe dell'art. 52, anche se queste non possono leggersi completamente disgiunte dalle successive, mi pare che il tenore letterale e le parole usate, per la loro chiarezza, non debba-

no dare adito a difficoltà interpretative.

L'art. 52 non fa divieto all'avvocato di avvicinare il testimone, ma disciplina come deve avvenire il contatto. È pertanto possibile che l'avvocato abbia dei contatti con i potenziali testimoni purché eviti *le forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti*. Ovviamente questa possibilità che, a mio avviso, l'art. 52 c.d.f. consente, non può prescindere da prudenza e sensibilità che devono sempre caratterizzare l'esercizio della professione, per cui l'avvocato dovrà, appunto prudentemente, prima di avvicinare i testimoni, valutare l'opportunità del contatto e, in caso di dubbio, evitarlo, evitando così anche il rischio, anche se paradossale, di sentir dire al Giudice da un testimone in sede di udienza per la sua escussione "*che è a conoscenza dei fatti di causa per averli appresi dall'avvocato (!)*".

Con queste opportune e ovvie cautele, sembrerebbe quindi ritenersi consentita l'indicazione al teste dei capitoli di prova ammessi dal Giudice, e ciò in quanto certamente le circostanze dedotte nei capito-

li di prova, proprio in quanto esaminate ed ammesse dal Giudice, non possono contenere *forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti*. Anzi, in tal modo la testimonianza potrà essere più precisa ed efficace ed eviterà agli avvocati e al Giudice di perdere tempo nell'escussione di testi non a conoscenza dei fatti di causa.

Non dobbiamo dimenticare ad ulteriore conferma di questa possibilità, di questo riconoscimento del diritto alla difesa nel processo civile – letto alla luce delle novità introdotte con i poteri conferiti all'avvocato con le indagini difensive – il dovere di diligenza (art. 8), il dovere di fedeltà (art. 7), il dovere di probità, dignità e decoro (art. 5), il dovere di lealtà e correttezza (art. 6) che impongono all'avvocato un comportamento nell'interesse del proprio assistito, ma comunque sempre ispirato alle regole deontologiche fondamentali che costituiscono il necessario corollario e la chiave di lettura di ogni successiva disposizione. E quindi anche dell'art. 52.

Milli Lodigiani